

DEPOSITO BILANCI – CASI PARTICOLARI

- a) **Le società in liquidazione** non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c. Al primo bilancio d'esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c.
- b) **Le società di capitali** che iscrivono l'atto di **trasformazione in società di persone** prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.
- c) **Le società di persone trasformate in società di capitali** che hanno iscritto nel R.I. l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.
- d) **Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia** depositano il bilancio di esercizio presso l'ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito.
- e) **Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale** prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.
- f) Non viene accettato il deposito di **bilanci non approvati**, come da indicazioni del Giudice del Registro di Trento, in quanto si tratta di un atto non tipico.
- g) **Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare** (di cui all'art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..
- h) **Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento** (di cui all'art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota

integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.

- i) Qualora con la **medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali**, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche.
- j) **Le società SPA, SAPA e consortili per azioni di nuova costituzione** possono confermare l'elenco dei soci già depositato in sede di iscrizione, sempre che non siano intervenute variazioni alla compagine sociale dalla data di costituzione alla data di approvazione del bilancio.
- a) **Holding di partecipazioni.** Per le imprese di investimento e per le imprese di partecipazione finanziaria, l'art. 24 della legge 238/2021 stabilisce il divieto di avvalersi delle semplificazioni documentali previste per le microimprese. Tali categorie di imprese dovranno, di conseguenza, presentare il **bilancio ordinario o il bilancio abbreviato corredato** anche della **relazione sulla gestione**.

Ulteriori casi sono evidenziati nel paragrafo 9 - avvertenze (pagine 58 e successive) del “Manuale operativo per il deposito del bilancio 2023” e nel capitolo relativo al modello B – bilancio delle “Istruzioni nuova modulistica Registro delle imprese, con particolare riferimento alle Start-up d'impresa ed alle PMI innovative” (Circolare MISE n. 3689/C 06.05.2016).